

Edizione di mercoledì 13 Aprile 2022

CASI OPERATIVI

Reddito del dipendente estero in smart working in Italia: come va tassato?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Le Faq di Enea e Mite sul decreto costi massimi
di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

Entro il 2 maggio la comunicazione dei compensi riscossi dalle strutture sanitarie private
di **Luca Mambrin**

IMPOSTE INDIRETTE

Preliminare soggetto a imposta fissa anche se la nomina è tardiva
di **Angelo Ginex**

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per i figli a carico dopo l'introduzione dell'Assegno unico e universale
di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Reddito del dipendente estero in smart working in Italia: come va tassato?

di **EVOLUTION**



Un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) lavora come dipendente per una società lussemburghese, tuttavia, a seguito dell'emergenza pandemica, dal mese di febbraio 2021 ad oggi, ha svolto la propria prestazione da remoto in Italia. Qual è il regime fiscale applicabile al caso di specie?

Preliminarmente occorre osservare che l'articolo 3, comma 1, Tuir detta un principio di carattere generale (c.d. *world wide taxation principle*) secondo cui "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), Tuir si considerano prodotti in Italia "i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato".

Tale disposizione non trova applicazione qualora lo Stato italiano abbia stipulato con lo Stato di residenza del lavoratore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest'ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Le Faq di Enea e Mite sul decreto costi massimi

di Sergio Pellegrino



Venerdì 15 aprile, trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **entra in vigore il decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022** (*“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”; c.d. “DM costi massimi”*).

Nella giornata di ieri sono state [pubblicate sul sito di Enea sei faq](#), che meglio delineano i contorni della nuova **disciplina di asseverazione della congruità dei costi degli interventi di efficientamento energetico**.

Se nella **faq # 1** viene delineato l'**ambito di applicazione dell’asseverazione della congruità dei costi**, di **particolare interesse** è la **faq # 2** che puntualizza come i **costi massimi esposti nell’allegato A al decreto** sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle **tipologie di intervento elencate in tabella**.

Vengono fatte delle **esemplificazioni pratiche**: ad esempio, nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc; per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.

Quindi, i **costi massimi dell’allegato A comprendono non soltanto le spese relative all’intervento “principale”, ma anche quelle correlate**: il monte spesa è quindi unico e questo evidentemente rappresenta una differenza sostanziale rispetto al sistema basato sui prezziari.

Come espressamente previsto dal decreto, i **costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera**.

Sempre nella **faq # 2** viene precisato che tra le **“opere relative alla installazione”** rientrano

unicamente quelle relative alle **opere provvisionali**, tra le quali i **ponteggi**, e alle **opere connesse ai costi della sicurezza**.

La successiva **faq # 3** puntualizza invece come i **costi delle opere relative all'installazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezziari indicati all'[articolo 3, comma 4, del decreto](#)**: si tratta dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

La **faq # 4** conferma invece la possibilità per il tecnico abilitato di **determinare in maniera analitica un "nuovo prezzo"** in mancanza di una voce di costo nel prezzario.

La più importante (e sorprendente) delle risposte è la **faq # 5**, nella quale viene delineata la **procedura da seguire per l'asseverazione dei costi** che rientrano nelle tipologie "regolamentate" dall'Allegato A.

Viene valorizzato in modo "letterale" il **passaggio del [comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio](#)** che stabilisce che *"Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), **nonché** ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022"*.

Secondo l'interpretazione proposta, **l'asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezziari, sia rispetto al DM costi massimi**:

- **il controllo rispetto ai prezziari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all'opera compiuta (fornitura e installazione);**
- **il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.**

Come indicato nella **tabella proposta nella faq**:

- si utilizza il **prezzario** per determinare l'importo massimo attribuibile all'**opera compiuta**, ossia per fornitura e installazione;
- si utilizzano invece i **costi massimi** dell'allegato A del decreto per la parte relativa alla **fornitura dei beni**, mentre nuovamente è il prezzario il riferimento per le opere relative all'installazione e per la manodopera per l'installazione.

La spesa ammissibile asseverata sarà pari al minore fra i due valori.

Un **meccanismo francamente tortuoso**, che, immagino, richiederà una nuova versione dell'asseverazione che dovrà essere predisposta da parte dei tecnici abilitati.

L'ultima **faq** stabilisce infine che **è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi**

specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A per gli **interventi di ecobonus che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute**: le fattispecie in questione sono quelle degli interventi che non accedono all'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, ovvero che vi accedono ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l'asseverazione ai sensi dell'Allegato A del DM requisiti tecnici.

ADEMPIMENTI

Entro il 2 maggio la comunicazione dei compensi riscossi dalle strutture sanitarie private

di Luca Mambrin



L'[articolo 1, commi da 38 a 42, L. 296/2006](#), ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della **riscossione accentrata** dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.

In particolare ai sensi del [comma 38](#), la **riscossione** dei compensi dovuti per tali attività deve essere effettuata in modo unitario dalle stesse **strutture sanitarie**, le quali devono provvedere a:

- a) **incassare il compenso in nome e per conto del prestatore** di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- b) **registrare nelle scritture contabili obbligatorie**, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

Inoltre, le stesse strutture sanitarie devono **comunicare telematicamente** all'Agenzia delle entrate entro il **30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento**, l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Con il [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13.12.2007](#) sono stati definiti **i termini** e le **modalità per la comunicazione** in esame nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione della norma.

Le disposizioni in argomento prevedono che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell'ambito di una struttura sanitaria privata debba essere effettuata **in modo unitario dalle strutture sanitarie**, che pertanto hanno l'obbligo, per ciascuna prestazione resa, di *"incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo"*. L'obbligo è posto in

capo alle “*strutture sanitarie private*” che **ospitano**, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in **affitto i locali della struttura aziendale** per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.

Per strutture sanitarie private s'intendono **le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici** e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica.

Per **attività medica e paramedica** s'intende quella di **diagnosi, cura e riabilitazione** resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con **R.D. 1265/1934** e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute.

Nella [risoluzione 171/E/2007](#) l'Agenzia ha chiarito che odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, **non possono** essere **esclusi** dall'ambito applicativo della disposizione oggetto della presente consulenza, mentre **esulano dall'ambito applicativo le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente**, per il tramite del professionista, nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. Egualmente, **esulano** dall'ambito applicativo della norma le prestazioni rese dal sanitario in regime di **intramoenia**, poiché in questo caso il medico opera in un **rapporto assimilabile a quello di lavoro dipendente**.

Nella [risoluzione 160/E/2008](#) è stato invece chiarito che ai fini del corretto adempimento degli obblighi connessi alla riscossione accentrata non è necessario che **la struttura sanitaria sia in possesso della fattura rilasciata dal professionista** (inviata alla cassa autonoma di assistenza sanitaria) ma è sufficiente che la medesima struttura annoti “*nelle scritture contabili o in apposito registro*” gli estremi della fattura emessa dal professionista destinatario del pagamento, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest'ultimo che il pagamento, per i motivi dallo stesso indicati, sarà eseguito da un terzo (società di assicurazioni o cassa di assistenza sanitaria) rilasciando, eventualmente, al paziente apposita attestazione.

Devono essere **oggetto di comunicazione**, oltre ai **dati identificativi delle strutture sanitarie private** anche:

- il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche che ha svolto l'attività nella struttura sanitaria privata;
- l'**importo dei compensi complessivamente riscossi** in nome e per conto di ciascun percipiente.

La comunicazione relativa all'anno **2021** deve essere trasmessa **telematicamente** (o direttamente o tramite un intermediario abilitato) entro il **prossimo 02.05.2022**, in quanto la scadenza originaria del 30.04 cade di sabato e il 01.05 è domenica.

La comunicazione va effettuata utilizzando il **modello SSP**, composto dal Frontespizio e dal quadro A.

Si considerano non trasmessi, qualora il file che contiene i dati **sia scartato per uno dei seguenti motivi**:

- a) mancato riconoscimento del **codice di autenticazione** o del **codice di riscontro** di cui agli allegati tecnici del decreto 31.07.1998 e successive modificazioni;
- b) **codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato**, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) **file non elaborabile**, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo previsto;
- d) **mancato riconoscimento del soggetto** tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all'[articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998](#).

L'**esistenza di una delle cause di scarto** è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la trasmissione entro i **cinque giorni** lavorativi successivi alla comunicazione di scarto; si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse **entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico**, purché **ritrasmesse entro i predetti cinque giorni**.

Infine in caso di **omessa/incompleta/non veritiera trasmissione** dei dati la sanzione applicabile ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#) va **da 250 euro a 2.000 euro**.

IMPOSTE INDIRETTE

Preliminare soggetto a imposta fissa anche se la nomina è tardiva

di Angelo Ginex



Nel caso di **contratto preliminare** di compravendita con **riserva di nomina del terzo**, la **nomina tardiva o inefficace** determina l'applicabilità dell'**imposta di registro in misura fissa**, sia nei confronti dell'**originario promissario acquirente** che del **terzo nominato tardivamente**, mentre l'**imposta di registro proporzionale** dovuta in relazione al **contratto definitivo** di compravendita graverà sulle **parti che hanno stipulato l'atto**.

Sono questi i **principi di diritto** sanciti dalla **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 11831 depositata ieri 12 aprile**.

La vicenda in esame trae origine dalla stipula di un **contratto preliminare di compravendita** con cui il **promittente venditore** si impegnavano a trasferire al **promissario acquirente, suo fratello o a persona da nominare nell'atto definitivo**, quota parte di un immobile sito in Venezia per una determinata somma considerata già corrisposta mediante compensazione di crediti vantanti nei confronti del fratello promittente venditore.

Un anno più tardi, a scioglimento della riserva contenuta nel citato preliminare, il **promissario acquirente** indicava suo **figlio** quale **acquirente della nuda proprietà** dell'immobile, mentre egli ne acquistava l'**usufrutto**, precisando che nessuna somma veniva versata poiché il prezzo del trasferimento immobiliare era avvenuto mediante compensazione dei crediti prima indicati.

L'Agenzia delle Entrate riteneva che l'esercizio della **nomina del terzo non fosse conforme** ai requisiti previsti dall'[articolo 1402 cod.civ.](#), in quanto non era stato indicato un **termine certus an et quando**, mancando la **data di stipula del definitivo**. Pertanto, faceva conseguire la **presunzione di un doppio trasferimento immobiliare**, sostenendo che il **contratto preliminare** aveva prodotto i suoi **effetti tra i contraenti originari** ai sensi dell'[articolo 1405 cod.civ.](#) Per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate emetteva gli avvisi di accertamento liquidando la **maggior imposta di registro in misura proporzionale all'atto di trasferimento intervenuto tra padre e figlio**, ed anche l'**imposta di donazione sul medesimo atto di donazione indiretta**.

I due fratelli e il figlio di uno di questi **impugnavano tali atti** dinanzi alla CTP di Venezia, che, riuniti i ricorsi, li **rigettava**. A seguito di ricorso in appello, la CTR del Veneto **accoglieva parzialmente il ricorso** di uno dei contribuenti. Seguiva pertanto **ricorso per cassazione** con cui si eccepiva, ai fini che qui interessano, violazione e falsa applicazione dell'[articolo 1, comma 4-bis, D.P.R. 131/1986](#) per avere il giudice di appello **qualificato l'atto tassato come donazione indiretta** a favore del figlio da parte del padre promissario acquirente, **senza tuttavia applicare l'imposta in misura fissa**.

Nell'accogliere il ricorso proposto dai contribuenti, la Corte di Cassazione ha osservato preliminarmente che la soluzione della questione presuppone l'**esatta interpretazione** dell'[articolo 32 D.P.R. 131/1986](#), in base al quale, «*quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva ... è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione*»; pertanto, essa ha evidenziato che tale previsione normativa consente l'applicazione dell'**imposta dovuta** per il **contratto** al quale è apposta la **clausola per persona da nominare**, sia nei confronti dell'**originario contraente** che di quello **nominato**, sempreché la **nomina** sia avvenuta **senza il rispetto** delle previsioni contenute nella **riserva**.

Dunque, se il **contratto** cui fare riferimento è sottoposto all'**imposta in misura fissa**, solo questa sarà ugualmente applicabile nei confronti del **terzo nominato**. D'altronde, così come sottolineato dalla Suprema Corte, il citato [articolo 32](#) non fa altro che applicare in ambito tributario il **consolidato principio civilistico** dettato dall'[articolo 1405 cod.civ.](#)

Pertanto, applicando tali principi alla fattispecie disaminata, ne deriva che la **nomina del terzo tardiva o inefficace** determina che il **contratto preliminare si consolida in capo alle parti originarie** e la successiva **nomina** è considerata alla stregua di un **ulteriore contratto preliminare** (cfr., **Cass. n. 26379/2019** e **n. 3176/2018**).

Quindi, al **contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo** trova applicazione l'**imposta di registro in misura fissa**, sia nei confronti dell'**originario promissario acquirente** che del **terzo nominato tardivamente**; invece, al **contratto definitivo di compravendita** si applica l'**imposta di registro proporzionale** esclusivamente sulle **parti che hanno stipulato l'atto** (a tale contratto resta completamente estraneo il promissario acquirente che ha eventualmente effettuato, sia pure oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo).

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha precisato che il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare **liberalità "indirette"** si ha solo al ricorrere dei **due presupposti** contemplati dall'[articolo 56-bis D.lgs. 346/1990](#). Pertanto, **non** vi è un **obbligo generalizzato di registrare** tutte le **donazioni indirette** risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione.

Inoltre, sulla scorta di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), deve ritenersi che **non scontano l'imposta sulle donazioni le liberalità indirette soggette ad Iva o ad imposta di registro proporzionale**. Conseguentemente, la Cassazione ha **escluso** che nella specie trovasse **applicazione l'imposta sulle donazioni**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per i figli a carico dopo l'introduzione dell'Assegno unico e universale

di **Laura Mazzola**



In riferimento al **periodo di imposta 2021**, sono **considerati a carico tutti i figli**, compresi i figli naturali, adottivi, affidati e affiliati, **indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età** e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In particolare, la detrazione spetta a condizione che i figli possiedano un **reddito complessivo 2021**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**.

Tale limite di reddito, per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, è stato **elevato**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a **4.000 euro**.

La **detrazione spettante**, al singolo genitore o a entrambi i genitori, è pari a **950 euro per ciascun figlio**.

Tale detrazione poi varia, oltre che a seconda del reddito del contribuente, anche in base alla indicazione di **figli di età inferiore ai tre anni**, alla **presenza di disabilità**, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 L. 104/1992, e al **numero dei figli a carico**.

La detrazione, ai sensi dell'[articolo 12, comma 1 lett. c\), del Tuir](#), **“è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”**.

La detrazione per figli a carico **non può quindi essere ripartita liberamente tra i genitori**. Infatti, se i **genitori non sono legalmente ed effettivamente separati**:

- in generale, deve essere ripartita nella misura del **50 per cento nei confronti di ciascun genitore**;
- **in alternativa**, i genitori possono decidere, di comune accordo, di **attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato** per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Nell'ipotesi, invece, di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la detrazione spetta al **genitore affidatario dei figli**.

Nell'ipotesi, invece, di **affidamento congiunto**, la detrazione spetta nella misura del **50 per cento in capo a ciascun genitore**.

Anche in questa ipotesi, così come in quella relativa ai genitori non legalmente ed effettivamente separati, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire **l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato**.

Nel caso di **coniuge fiscalmente a carico** dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Si evidenzia che il **codice fiscale dei figli** deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente all'altro genitore.

Le indicazioni cambieranno in relazione alle **dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022**; infatti, a seguito dell'**introduzione dell'Assegno unico e universale**, le detrazioni per i **figli di età inferiore a 21 anni verranno meno**.

In linea con tale novità, è stata rivista anche la disposizione di cui all'[articolo 12 Tuir](#), in vigore dal **1° marzo 2022**, la quale prevede che la **detrazione base di 950 euro spetta per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore 21 anni**.

Vale a dire che i limiti di reddito, pur rimanendo due, saranno così applicati:

- **dall'età di 21 anni ma non superiore a 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 4.000 euro**;
- **dai 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 2.840,51 euro**.